

N. R.G. 15732/2018



**II TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

**SECONDA CIVILE**

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri:

dott. Irene Lupo	Presidente
dott. Filippo D'Aquino	Giudice Rel.
dott. Sergio Rossetti	Giudice

Ha pronunciato il seguente

***DECRETO***

Nella causa di omologazione di concordato preventivo iscritta al n. r.g. **15732/2018**

promossa da

AIMERI AMBIENTE S.R.L. (C.F. 00991830084), rappresentato e difeso dall'Avv. ARATO MARCO (C.F. RTAMRC55L13D969B), VIA BAROZZI, 1 20122 MILANO

**RICORRENTE**

Nei confronti del

COLLEGIO DEI COMMISSARI GIUDIZIALI, in persona dei Dott. MARIO FRANCO, Avv. CARMELA MATRANGA, Dott. FABIO PETTINATO

**INTIMATO**

*Contro*

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (C.F. 97210890584), con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato

**OPPONENTE**

*Contro*

EUROPAM S.P.A. (P.IVA 03076310105), rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Militerni (C.F. MLT MSM 63R05 F839K), elettivamente domiciliata in MILANO (MI), Via GABRIO SERBELLONI 5

**OPPONENTE**

***PREMESSO IN FATTO***

Parte ricorrente, a seguito di deposito di domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, L.F. in data 27.07.2016 (la quale faceva seguito a un precedente piano attestato in data 20.01.2014), ha depositato la definitiva proposta, successivamente modificata più volte (anche dopo il decreto di apertura e da ultimo in data 5.12.2017), nelle forme del concordato con continuità aziendale cd. "diretta" e liquidazione dei cespiti non funzionali alla prosecuzione dell'attività liquidatoria (piano misto), con un fabbisogno (come da relazione ex art. 180 L.F. dei commissari) pari ad € 94.062.536,00 su un passivo concordatario (avuto riguardo ai soli creditori ammessi al voto) pari ad € 287.555.987,24. Il piano contempla imponenti appostazioni di fondi, anche per il pagamento delle spese di procedura (i commissari giudiziali hanno riepilogato il fondo spese di



procedura e interessi maturandi sul debito di natura privilegiata in € 4.240.518,00), nonché il pagamento integrale dei subappaltatori e la suddivisione dei creditori in undici classi (come si vedrà), con falcidia di alcuni dei creditori privilegiati ex art. 160, comma 2, L.F. nei limiti di capienza dei beni gravati dalla causa di prelazione (ovvero dell'intero patrimonio in caso di privilegio generale mobiliare) e, precisamente:

- 1) i creditori con privilegio speciale sui beni mobili e sul bene immobile necessario per lo svolgimento delle attività RAEE sito in MONDOVI' (bene oggetto di liquidazione);
- 2) i creditori ipotecari sul medesimo bene immobile incapienti rispetto al valore del bene;
- 3) i crediti previdenziali e tributari (con privilegio generale mobiliare e parte dei quali con collocazione sussidiaria sugli immobili) oggetto di transazione previdenziale e fiscale;
- 4) i crediti vantati da locatori di AIMERI per la parte dei canoni assistiti da privilegio speciale ex art. 2764 c.c.

Punto essenziale del piano è la salvaguardia della continuità dell'attività caratteristica di impresa ad opera della società ENERGETICAMBIENTE SRL (controllata al 100% dall'imprenditore concordante), la quale prevede, in costanza del suddetto piano (entro l'esercizio 2022), l'erogazione di canoni di affitto (per un contratto attualmente di durata pari a sette anni), non diversamente da flussi di cassa girati a soddisfazione del fabbisogno concordatario (che pesano nel concordato complessivamente per circa il 20% del fabbisogno concordatario complessivo). Il piano prevede la ricapitalizzazione dell'affittuaria mediante AUCAP nominale da parte della controllante, l'incasso dei crediti del ricorrente, lo sviluppo del business aziendale oggetto dell'azienda conferita, la stipula di accordi paraconcordatari con i creditori finanziari (che coinvolgono anche la ristrutturazione del debito della società controllante del gruppo cui appartiene AIMERI), la cennata dismissione dei cespiti non strumentali e, infine, la retrocessione dell'azienda ad AIMERI per effetto di fusione inversa a partire dal 1°01.2022.

La proposta prevede (e qui vi è uno dei punti più rilevanti dell'accordo, anche in termini risolutivi rispetto al precedente piano attestato) una complessa e articolata transazione fiscale, aggiornata secondo il disposto dell'art. 182-ter L.F., come modificato dall'art. 1, comma 81, L. 11 dicembre 2016, n. 232, modificata più volte e da ultimo in data 21 - 23.01.2018 accettata in data 08.02.2018 (come danno atto i Commissari Giudiziali), con pagamenti di durata decennale e decorrenza (secondo la versione più recente oggetto di accettazione da parte dei creditori istituzionali) dall'esercizio 2020 (dal 1°10.2020).

Altro punto nodale della proposta è il pagamento di alcuni dei creditori privilegiati (nella specie, creditori con privilegio generale mobiliare, tra cui i lavoratori dipendenti cessati alla data di stipulazione del contratto di affitto, anche per T.F.R.), soddisfatti non con la liquidazione dei beni ma con i "flussi" come indicati, oltre il termine di 12 mesi dall'omologa (art. 186-bis, comma 2, lett. c) L.F.), con adeguata appostazione di fondi per il pagamento degli interessi (originariamente pari ad € 2.045.882,00), creditori che nelle more della celebrazione dell'adunanza hanno dato l'assenso alla dilazione ultrannuale (diversamente, per i creditori che non hanno dato tale assenso il piano è stato modificato quanto alla destinazione dei flussi per gli esercizi 2018 e 2019, il che ha generato la posticipata decorrenza del pagamento dei crediti tributari e previdenziali dal 1°10.2020).

La proposta contempla la formazione di n. undici classi (analiticamente esaminate in sede di decreto di apertura del concordato), di cui le classi 1, 2, 5 soddisfatte integralmente (con dilazione ultrannuale o, comunque, secondo la articolata disciplina di diritto speciale propria sia dei crediti previdenziali sia di quelli tributari, per i quali sia stata o meno emessa la cartella di pagamento), e le altre falcidiate (i crediti previdenziali e tributari degradati, suddivisi in crediti originariamente privilegiati degradati e crediti originariamente chirografari nelle classi 3, 4, 6, 7, sono soddisfatti



con percentuali più alte di altri crediti degradati, che oscillano tra il 40% e il 30%). Per i creditori di alcune delle classi (nn. 8, 9) vi è stata la stipulazione di accordi paraconcordatari in data 29.09.2017, legati alla menzionata proposizione di un accordo di ristrutturazione della società controllante della attuale ricorrente. Nella sostanza, i crediti oggetto di transazione contributiva e fiscale di cui all'art. 182-ter L.F. costituiscono la maggioranza delle classi (sei su undici) e i creditori con cui sono stati stipulati i patti paraconcordatari sono appostati in ulteriori due classi, essendo gli altri creditori suddivisi in tre classi (creditori privilegiati dilazionati, creditori chirografari e creditori privilegiati degradati).

Il classamento dei creditori con privilegio generale mobiliare e con classamento obbligatorio ex art. 182-ter L.F. è stato operato con valutazione comparativa della alternativa liquidatoria ed è previsto per la quota chirografaria di tali crediti il miglior trattamento rispetto ai creditori appartenenti alle altre classi.

Sono stati appostati cospicui fondi rischi in funzione delle specifiche criticità menzionate nella proposta, pari ad € 2.740.000,00 per i soli crediti privilegiati (oltre un modesto fondi rischi per i creditori chirografari), nonché è stata evidenziata nel piano la generazione di cassa ulteriore (in caso di esaurimento dei fondi rischi), tale da costituire un ulteriore cuscinetto finanziario, circostanza rilevante in quanto la proposta, salve le dismissioni di cespiti menzionate, non gode di altre garanzie, se non il positivo andamento della gestione caratteristica.

All'esito dell'adunanza del 22.01.2018 e del termine di cui all'art. 178 L.F. il concordato, giusta relazione dell'organo commissariale, è stato approvato dalla maggioranza delle classi e dalla maggioranza dei creditori. Nello specifico, il concordato è stato approvato dall'83,88% dei creditori e da otto delle undici classi (precisamente le classi 1 – 4, 6, 8, 9, 11). Non hanno raggiunto la maggioranza due delle sei classi dei crediti oggetto di transazione fiscale e la classe 10 (fornitori e altri creditori chirografari).

In sede di costituzione nel procedimento di omologa parte ricorrente ha dato atto dell'approvazione del trattamento dei crediti tributari e previdenziali da parte dell'Agenzia delle Entrate e dell'I.N.P.S., comunicazione alla quale ha fatto seguito, come precisato dal ricorrente all'udienza del 12.04.2018, la transazione fiscale e previdenziale relativa alla società controllante, conseguente al deposito dell'accordo di ristrutturazione della medesima.

La proposta di concordato si inserisce, pertanto, in un più complesso piano di ristrutturazione del gruppo che contempla anche altri soggetti imprenditoriali, la cui ristrutturazione è in atto.

E' stato confermato, durante l'udienza di omologa, che all'esito delle numerose modifiche della proposta e del piano, è stato mantenuto, oltre ai fondi rischi privilegiati indicati nella proposta (come ulteriore cuscinetto utilizzabile in caso di integrale esaurimento degli stessi), il surplus concordatario derivante dall'eccedenza dei flussi di cassa, che ammonta (secondo la redazione del piano) a complessivi € 1.935.359,00.

Il ricorrente ha, pertanto, ritualmente chiesto l'omologa della proposta e, previa concessione di breve termine, ha dato prova delle comunicazioni ai creditori dissenzienti.

I commissari giudiziali, nel loro parere finale, non hanno evidenziato circostanze in grado di incidere significativamente sul piano e sulla proposta, pur evidenziandosi alcuni scostamenti relativi alla dismissione di cespiti non strategici e (oltre a questioni relative ai contenziosi pendenti) alla gestione caratteristica in capo all'affittuario derivante dalle dinamiche negoziali (contrazione delle commesse in portafoglio), il che richiederebbe in futuro ripensamenti in ordine alla struttura della base generativa dei costi.

Sono pervenute due opposizioni, da parte dei creditori AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (d'ora in avanti AGENZIA) e EUROPAM SPA.

L'AGENZIA deduce come il proprio credito di € 861.465,50 non è stato ammesso al voto,



benché ragioni di contestazione riguardino unicamente il minor credito di € 527.605,02, il cui avviso di pagamento in data 23.04.2015 è stato annullato in sede di giudizio di primo grado. Rileva, in ogni caso, che i crediti dell'AGENZIA sarebbero stati inseriti nel fondo rischi. Deduce, pertanto, che erroneamente tale credito non sia stati inserito in alcune delle classi (precisamente la classe 5 soddisfatta al 100%).

EUROPAM deduce che il proprio credito è stato ammesso al voto in decima classe (fornitori e altri creditori chirografari) per € 1.117.406,91 e in undicesima classe (creditori privilegiati degradati al chirografo) per € 234.210,09 per IVA. Deduce di avere esercitato il proprio diritto di voto, votando in senso contrario e legittimandosi, pertanto, all'opposizione all'omologa. Allega che parte del proprio credito di € 1.117.406,91 sarebbe privilegiato quale credito per accise assolute (sino a concorrenza dell'importo di € 500.366,29) e, pertanto, da soddisfare integralmente ed entro l'anno dall'omologa. Peraltro rileva parte opponente che, pur essendo stati appostati fondi ingenti per categorie di contenzioso (€ 2.740.000,00), nessun rischio è stato appostato per il contenzioso con l'opponente, ancora in corso.

### *CONSIDERATO IN DIRITTO*

*1.1* - Esaminandosi preventivamente l'opposizione dell'AGENZIA, si osserva che il ricorrente in sede di proposta ha contestato il credito dell'AGENZIA, inserendolo, peraltro, tra le passività potenziali e, pertanto, tra i fondi rischi, non solo quanto al credito di 527.605,02, il cui atto impositivo è stato annullato in sede tributaria con sentenza non definitiva (il che dimostra la correttezza della contestazione del credito dell'AGENZIA da parte dell'opponente), ma anche per l'ulteriore credito di € 333.860,46 relativo agli avvisi di pagamento dell'8.07.2016 e del 26.10.2016.

Peraltro, ove il ricorrente avesse inserito il credito dell'AGENZIA tra i crediti concorsuali (e non tra i fondi) quanto alla parte di credito di € 333.860,46 non oggetto di annullamento in sede tributaria, avrebbe dovuto inserirlo (come rileva l'opponente) tra i crediti della classe 5, dell'importo complessivo di € 8.907.079,00 e il suo inserimento non avrebbe mutato né il voto complessivo della classe (che non ha ovviamente esercitato il diritto di voto: pag. 13 relaz. Commissari Giudiziali), né tanto meno avrebbe condizionato l'approvazione del concordato (peraltro solo ove lo si considerasse credito privilegiato degradato, come fa parte ricorrente), ammontante allo 0,116% su € 287.555.987,24 di creditori ammessi al voto, concordato approvato (come si è visto) dall' 83,88% degli aventi diritto (nonostante numerosi creditori dissenzienti).

Di tal ché, non avendo l'accertamento del credito dell'opponente (ovvero, la mancata inclusione dello stesso nella classe omogenea nella quale si sarebbe dovuto far confluire secondo la prospettazione di parte opponente) influenza alcuna sul calcolo delle maggioranze (del voto della classe e del raggiungimento delle maggioranze), tale accertamento non ha ragion d'essere in questa sede.

E' principio consolidato, affermato non sono dalla giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui il giudizio di omologazione del concordato preventivo è destinato ad accertare (salva la valutazione di convenienza di cui al secondo periodo di cui all'art. 180, comma 4, L.F., che qui non viene allegata) la regolarità formale del procedimento, la correttezza della formazione delle classi, il corretto calcolo delle maggioranze, la persistenza delle condizioni di ammissibilità del concordato, nonché l'eventualità di altre circostanze ostative che avrebbero ingenerato la revoca della proposta concordataria quali atti in frode in grado di incidere sulla formazione del giudizio e del conseguente consenso dei creditori (Cass., Sez. I, 4 giugno 2014, n. 12533; Cass., Sez. I, 18 aprile 2014, n. 9050; Trib. Milano, 10 novembre 2016). Orbene, nessuna di tali fattispecie (l'ultima non è neanche prospettata) attiene al caso di specie.

La mancata inclusione di un creditore tra le classi votanti, che al contrario è stato inserito tra i fondi rischi, non determina alcuna irregolarità della procedura, posto che il creditore non è stato pretermesso nel procedimento concordatario.



Né può procedersi, in questa sede, all'accertamento del credito dell'opponente AGENZIA, posto che questo accertamento ha incidenza nel presente procedimento di omologa unicamente ove incida sul calcolo delle maggioranze, il che non è. Come affermato dal giudice di legittimità "è solo in questa prospettiva che può risultare necessaria una verifica dell'entità e del rango dei crediti ammessi al voto: al fine di accertare appunto se le maggioranze prescritte sono state raggiunte e se, di conseguenza, il giudizio di omologazione è stato validamente instaurato. Tuttavia, anche quando si renda necessario nel giudizio di omologazione, l'accertamento su entità e natura dei crediti ammessi è destinato solo al calcolo delle maggioranze e, avendo perciò natura meramente deliberativa, non preclude l'instaurazione di un successivo ordinario giudizio di cognizione al fine di accertare quale sia l'importo e il rango, privilegiato o chirografario, del credito (Cass., Sez. I, 14 febbraio 2002, n. 2104, citata dal ricorrente). Il che è coerente con la circostanza che, da un lato, è solo alla successiva sede del contenzioso ordinario che spetta l'accertamento circa sussistenza, ammontare ed eventuale prelazione del credito (stante l'assenza di un procedimento di cristallizzazione del passivo concordatario), nonché con la circostanza secondo cui "l'art. 176 comma 1 legge fall. prevede appunto che il giudice delegato ammetta provvisoriamente i crediti contestati, ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze" (Cass., n. 2104/2002, cit.), non essendo il giudizio di omologa (come anche la precedente fase di approvazione del concordato) la sede di accertamento dei crediti (conf. Cass., Sez. I, 25 settembre 2014, n. 20298; Cass., Sez. I, 26 febbraio 2002, n. 2780; Cass., sez. I, 17 giugno 1995, n. 6859).

Infine l'inclusione dell'opponente tra i crediti contestati e tra i fondi rischi (di cui € 500.000,00 per contenzioso tributario) non incide sulla fattibilità della proposta concordataria, anche alla luce del parere dell'organo commissariale (che si è concentrato su altri aspetti, ritenuti comunque marginali rispetto alla tenuta complessiva del piano e della conseguente proposta concordataria), che ha rilevato la capienza di tali fondi in relazione ai potenziali contenziosi, aspetto sul quale incide, inoltre, il menzionato surplus concordatario, tale da costituire un ulteriore cuscinetto in caso di esaurimento dei fondi medesimi.

Sono assorbite le ulteriori questioni dedotte dall'opposto (tra cui l'esistenza di un controcredito di AIMERI nei confronti del medesimo creditore (pari a circa ¼ del credito del creditore opponente).

1.2 - Quanto all'opposizione di EUROPAM valgono le medesime considerazioni *supra* 1.1 relative al creditore AGENZIA, non potendosi fare questione di accertamento o di graduazione del credito, salvo che incida sul corretto calcolo delle maggioranze; nella specie, un credito ammontare allo 0,47% della massa di creditori ammessi al voto (creditore che, peraltro, ha esercitato il diritto di voto) non ha attitudine ad incidere in alcun modo sul calcolo delle maggioranze del concordato.

Ma ciò che più conta, come osservato da AIMERI, è che EUROPAM "ha deliberatamente espresso il proprio voto contrario con riferimento a tutto l'asserito "proprio credito chirografario di euro 1.351.617,00" [quindi anche in relazione alla quota privilegiata]. "Come correttamente rilevato dai Commissari Giudiziali nel proprio parere ex art. 180 l. fall. (v. pag. 24), Europam - esprimendo il voto per tutto l'importo del proprio credito (e qualificandolo espressamente chirografario) - ha rinunciato alla (o comunque perduto la) causa di prelazione che avesse (per ipotesi) assistito il suo credito" (pag. 6 comp. risposta AIMERI). Il credito va, pertanto, considerato integralmente chirografario, in quanto l'espressione del diritto di voto in relazione all'intero credito (compresa, quindi, la quota privilegiata) ha comportato la rinuncia alla prelazione ex art. 177, comma 2, L.F. Non vi è, quindi, luogo ad alcuna questione circa la natura del credito di EUROPAM.

Il che comporta ulteriormente che, essendo da considerare il credito come chirografario (da soddisfare all'1%), il credito di EUROPAM non può avere alcuna incidenza sulla fattibilità della proposta.

2 - Nel merito il concordato va omologato.



La proposta è stata approvata dai creditori ex art. 178, comma 4, L.F. Il provvedimento di apertura della fase della omologazione è stato comunicato ai creditori dissenzienti. Nel parere finale del collegio dei Commissari Giudiziali non sono indicate circostanze in grado di incidere, allo stato, sulla fattibilità del concordato. Né sono state proposte altre opposizioni da parte dei creditori dissenzienti, oltre quelle esaminate. Non si procede con la nomina del liquidatore e del comitato dei creditori, trattandosi di concordato con continuità aziendale.

Si emanano le conseguenti disposizioni esecutive in funzione della natura e della struttura della proposta concordataria.

3 - Le spese del giudizio di opposizione si liquidano ai minimi di parametri, in funzione dell'attività difensiva effettivamente svolta (studio e introduzione della controversia).

***P. Q. M.***

1 – rigetta le opposizioni di AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI ed EUROPAM SPA;

2 - omologa il concordato preventivo proposto da AIMERI AMBIENTE S.R.L. (C.F. 00991830084), nelle forme della continuità aziendale ex art. 186-*bis* L.F. ed emana le seguenti disposizioni esecutive:

- a) il legale rappresentante del ricorrente provvederà ad inviare al collegio dei commissari giudiziali report trimestrali (primo report al 30.06.2018), entro quindici giorni dalla conclusione di ogni trimestre, comprensivi di situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata, in ordine all'andamento della gestione ordinaria e straordinaria;
- b) il collegio dei commissari giudiziali provvederà a dare tempestiva comunicazione al giudice delegato di tale adempimento, corredando la situazione patrimoniale depositata dal debitore con succinta nota esplicativa;
- c) il legale rappresentante della società ricorrente depositerà in cancelleria ogni sei mesi (primo report al 31.12.2018) relazione corredata dal parere del commissario giudiziale, in ordine allo stato delle operazioni poste in essere in esecuzione degli obblighi concordatari e ai flussi finanziari destinati al fabbisogno concordatario;
- d) il legale rappresentante della società ricorrente provvederà a predisporre entro la data indicata nel piano il progetto di ripartizione dei creditori privilegiati e detto progetto, vistato dal collegio dei Commissari Giudiziali, sarà sottoposto al giudice delegato per la preventiva visione; l'organo commissariale procederà tempestivamente alla comunicazione del piano di riparto ai creditori;
- e) il legale rappresentante della società ricorrente provvederà a predisporre i piani di ripartizione successivi secondo il piano, piano vistati dall'organo commissariale, fatta salva l'eventuale previsione di accantonamenti, la cui costituzione dovrà essere adeguatamente motivata; l'organo commissariale procederà quindi alla comunicazione dei piani di ripartizione ai creditori;
- f) il legale rappresentante della società ricorrente riferirà all'organo commissariale in ordine alle procedure competitive di dismissione dei cespiti non strategici, nonché procederà all'eventuale predisposizione del relativo progetto di ripartizione secondo le modalità di cui alle lettere d) ed e);



- g) il legale rappresentante darà conto, nel corso delle relazioni sub c) dello stato di adempimento della transazione fiscale approvata;
- h) il legale rappresentante del ricorrente, eseguito integralmente il concordato sino al completo raggiungimento delle percentuali indicate nella proposta, depositerà la documentazione necessaria a darne prova, unitamente al parere dell'organo commissariale;
- i) entro trenta giorni dalla data di completamento delle operazioni esecutive il legale rappresentante depositerà in cancelleria, per la presa d'atto da parte del Giudice Delegato, il rendiconto finale, corredato dalla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori, unitamente al relativo parere dell'organo commissariale e all'attestazione di quest'ultimo circa l'avvenuta presentazione e la completezza della documentazione attestante i pagamenti; quindi l'organo commissariale provvederà alla comunicazione del rendiconto ai creditori;
- j) all'esito, previa liquidazione delle competenze da parte del Tribunale, il Giudice Delegato autorizzerà il prelievo delle somme liquidate a titolo di compenso per il collegio dei Commissari Giudiziali (ove depositate sul conto della procedura) a seguito dell'attestazione del collegio dei Commissari Giudiziali indicata al punto precedente;
- k) l'organo commissariale riferirà sollecitamente al giudice delegato l'emergere di ogni fatto qualificabile come inadempimento o non regolare adempimento delle obbligazioni concordatarie, nonché l'emergere di situazioni significative relative al piano dei costi di cui all'art. 186-bis, comma 2, lett. a) L.F. in grado di incidere negativamente sull'esecuzione della proposta concordataria;
- l) resta riservato al Giudice Delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento in relazione alle attività, non espressamente previste nei punti precedenti, che si rivelassero necessarie nella fase di esecuzione del concordato compatibili con la fase esecutiva del concordato con continuità aziendale;

3 – condanna AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI ed EUROPAM SPA al pagamento delle spese processuali in favore di AIMERI AMBIENTE SPA, che liquida per AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI in € 3.642,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA e per EUROPAM SPA in € 4.734,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.

Dispone che il presente decreto sia pubblicato a norma dell'articolo 17 L.F.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 13 aprile 2018

Il Giudice Est.  
*dott. Filippo D'Aquino*

Il Presidente  
*dott. Irene Lupo*

